




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3634

Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

(Approvato dal Senato – A.S. 2081)

N. 370 – 27 aprile 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3634

Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

(Approvato dal Senato – A.S. 2081)

N. 370 – 27 aprile 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C.	3634
Titolo breve:	Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
Iniziativa:	parlamentare approvato con modifiche dal Senato
Commissione di merito:	II Commissione
Relatrice per la Commissione di merito:	Campana
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente verificata dalla Ragioneria generale riferita all'emendamento 1.10000 approvato dal Senato

Parere richiesto

Destinatario:	alla II Commissione	in sede referente
Oggetto:	testo del provvedimento	

INDICE

ARTICOLO 1, COMMI DA 1 A 35	- 3 -
UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO.....	- 3 -
ARTICOLO 1, COMMI DA 36 A 65	- 9 -
CONVIVENZE DI FATTO.....	- 9 -
ARTICOLO 1, COMMI 66 E 67	- 11 -
COPERTURA FINANZIARIA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	- 11 -

PREMESSA

Il disegno di legge, già approvato dal Senato¹, reca “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza”.

Nel corso dell’esame presso il Senato è stata presentata dal Governo la relazione tecnica riferita ad un testo dell’A.S. 2081², sostanzialmente identico a quello approvato dal Senato e non modificato dalla Commissione di merito nel corso dell’esame finora svolto presso la Camera. La relazione tecnica è quindi utilizzabile anche ai fini della presente analisi.

La RT riporta il seguente prospetto relativo agli oneri complessivi recati dal provvedimento.

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Minor gettito IRPEF per detrazioni fiscali	3,2	5,6	6,6	7,9	9,3	10,6	12,0	13,3	14,7	16,0
Maggiori prestazioni per assegni al nucleo familiare	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Maggiori prestazioni pensionistiche di reversibilità	0,1	0,5	0,8	1,3	1,8	2,5	3,2	4,0	5,0	6,1
TOTALI	3,7	6,7	8,0	9,8	11,7	13,7	15,8	17,9	20,3	22,7

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi da 1 a 35

Unioni civili tra persone dello stesso sesso

Le norme istituiscono l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, prevedendo, tra l’altro, quanto segue:

¹ Testo unificato (AS 2081) derivante dall’abbinamento di AASS. n. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084.

² Seduta del 25 febbraio 2016, 5° Commissione Senato.

- la costituzione dell'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, il quale provvede alla registrazione dell'atto nell'archivio dello stato civile³ (commi 2 e 3);
- l'estensione all'unione civile della disciplina sugli obblighi alimentari prevista dal codice civile (comma 19);
- la previsione che, fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (L. 184/1983), le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, trovino applicazione anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (comma 20);
- il riconoscimento dei diritti successori (comma 21);
- la disciplina dello scioglimento dell'unione civile e delle cause di invalidità dell'unione civile (commi 22-27);
- una delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile, con individuazione dei relativi principi e criteri direttivi (commi 28-31);
- il monitoraggio, da parte del Ministro del lavoro, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11 a 20. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia, sentito il Ministro del lavoro, provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro (comma 67, clausola di salvaguardia).

La relazione tecnica afferma che - ai fini della valutazione degli effetti finanziari recati dal presumibile incremento delle prestazioni previdenziali e assistenziali a carico dei competenti enti nonché della valutazione degli aspetti di natura fiscale derivanti dall'equiparazione fra coniugi e parti dell'unione civile - per la determinazione della platea interessata è stato utilizzato il dato rilevato dal censimento nazionale nel 2011 in Germania, pari a n. 67.000 coppie, in ragione delle analogie riscontrabili tra l'istituto già ampiamente sperimentato nel predetto Stato e il testo normativo in esame. La RT ipotizza che tale dato sia raggiunto a regime (dal 2025), attribuendo un andamento crescente alla platea interessata dalla disciplina in esame (la RT ipotizza, in particolare, la seguente

³ Sono altresì individuate le specifiche cause impeditive per la costituzione dell'unione civile e i relativi effetti di nullità dell'atto.

gradualità: il primo anno, il 25% della platea ipotizzata e nei 9 anni successivi il restante 75%, ripartito in quote annue costanti).

Sulla base di tali ipotesi, la RT procede alle quantificazioni di seguito illustrate.

Istituzione del registro delle unioni civili (comma 3)

La RT afferma che i relativi adempimenti potranno essere fronteggiati dalle amministrazioni comunali, costituendo per esse una naturale declinazione dei propri compiti. I medesimi adempimenti potranno essere espletati nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La RT evidenzia, inoltre, che in circa 250 comuni (tra cui Roma e Milano) risultano già costituiti e funzionanti i registri delle unioni civili e che, per le operazioni di iscrizione e trascrizione nonché per il rilascio dei relativi attestati, è previsto il pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per complessivi 16,52 euro per ciascuna pratica, che potranno garantire ulteriori introiti in termini di gettito.

Effetti fiscali recati dell'equiparazione al matrimonio (comma 20)

In merito al profilo fiscale, la RT quantifica gli effetti recati dalla detrazione IRPEF per coniuge a carico.

Come già segnalato, per la stima del numero delle coppie interessate in ciascun anno, la RT ipotizza la seguente gradualità: 25% di 67.000 il primo anno e il restante 75% ripartito in 9 anni successivi.

Dall'analisi dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, la RT afferma che risulta una detrazione media per coniuge a carico pari a circa 690 euro e una percentuale di coppie che fruirebbero di tale detrazione pari al 35%.

Sulla base dei suddetti parametri ed ipotesi risulta che, in termini di competenza, l'onere nel primo anno di applicazione corrisponde a circa 4 milioni di euro. Tale importo è ottenuto moltiplicando il numero di coppie ipotizzate (67.000 x 25%) per la percentuale di fruizione della detrazione (35%) per l'ammontare medio della detrazione IRPEF (690 euro). Negli anni successivi (fino al raggiungimento del decimo anno in cui l'onere assume il valore a regime), l'onere annuale cresce di circa 1,3 milioni di euro in quanto si ipotizza un incremento del numero delle coppie interessate (75% : 9).

Pertanto, la RT riporta la seguente tabella relativa agli effetti di cassa calcolati considerando l'entrata in vigore nel 2016 e l'effetto sulle ritenute già a partire dal primo anno di applicazione.

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRPEF	3,2	5,6	6,6	7,9	9,3	10,6	12,0	13,3	14,7	16,0

Assegni al nucleo familiare (ANF) (comma 20)

La relazione tecnica afferma che è stato quantificato l'onere derivante dall'estensione anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso della corresponsione delle prestazioni a sostegno della famiglia individuate nell'assegno al nucleo familiare (ANF). L'INPS, non essendo in possesso di dati analitici di natura contributiva e reddituale relativamente a coppie dello stesso sesso, ha adottato prudenzialmente le seguenti ipotesi:

- il numero delle unioni civili, in analogia all'esperienza tedesca, è pari a 67.000;
- si indica nel 19% il rapporto tra gli attivi iscritti alla Gestione pubblica e quelli iscritti alla Gestione privata per i quali l'ANF è a carico dell'amministrazione di appartenenza e i relativi oneri sono inglobati nella valutazione a seguire;
- l'importo medio mensile massimo dell'ANF è pari a 46,48 euro (desunto dalla tabella 21A, per due componenti il nucleo familiare, pubblicata nella circolare INPS 109/2015);
- la percentuale di ricorso all'ANF desunta dal rapporto tra assicurati e beneficiari di ANF lavoratori dipendenti del settore privato, relativamente ai nuclei composti da soli coniugi, è pari all'1,7%.

Sulla base di tali ipotesi è stimato che l'onere per il riconoscimento della corresponsione di ANF alle unioni civili formate da persone dello stesso sesso dipendenti del settore privato e pubblico è di circa 0,4 milioni di euro annui nel 2016, primo anno di applicazione della nuova normativa, e di 0,6 milioni di euro annui a regime:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ANF	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Pensioni indirette e di reversibilità (comma 20)

La RT riporta che l'INPS ha fornito i dati necessari ad una stima delle pensioni indirette (nei casi in cui il decesso non riguardi un soggetto pensionato) e delle pensioni di reversibilità (nel caso in cui il decesso riguardi un soggetto pensionato). In particolare, per l'elaborazione è stato ipotizzato un numero iniziale di coppie che potrebbero avvalersi del nuovo istituto pari a 5.000. Considerando uno sviluppo analogo a quello registrato in Germania a partire dalla data di entrata in vigore della norma e tenendo presente le differenze socioculturali e demografiche dei due Paesi, la relazione evidenzia che appare ragionevole fissare un numero di coppie pari a 30.000 dopo dieci anni dall'entrata in vigore della legge. Il numero di nuovi ingressi è posto in modo tale da incrementare in maniera lineare la numerosità della popolazione nei primi dieci anni di previsione. Come per la precedente analisi, non avendo alcuna informazione di natura anagrafica e contributiva relativamente alle coppie dello stesso sesso, la RT adotta le seguenti ipotesi:

- l'importo della pensione ai superstiti è stato distinto tra pensione indiretta (il dante causa non è titolare di una pensione diretta) e pensione di reversibilità e calcolato, per sesso e per età, sulla base delle pensioni ai superstiti corrisposte ai soli coniugi, nel Fondo pensione dei lavoratori dipendenti (FPLD) a partire dall'anno 2014;
- si è convenuto che gli individui raggiungano mediamente lo *status* di pensionato diretto alla maturazione di un'età inferiore di un anno rispetto al requisito anagrafico di età per la pensione di vecchiaia;
- il pagamento della prestazione avviene al primo decesso di uno degli individui della coppia e dà sempre luogo a una pensione ai superstiti;
- per la mortalità sono state utilizzate le tavole di eliminazione proiettate dell'ISTAT (base 2011);
- la distribuzione per età delle nuove coppie è desunta da quella utilizzata per la generazione iniziale, limitata alle età inferiori a 50 anni;
- circa il 19% appartiene alla Gestione dipendenti pubblici, percentuale individuata quale rapporto tra gli attivi iscritti alla Gestione pubblica e quelli iscritti alla Gestione privata.

Sulla base delle ipotesi sopra descritte si riportano di seguito i risultati della valutazione per dieci anni, nell'ipotesi che la normativa espliciti i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2016:

(Importi delle rate in milioni di euro)

Anno	Numero di coppie alla fine dell'anno	Maggior numero di pensioni alla fine dell'anno	Importo medio	Maggiori ratei di pensione
2016	7.500	33	8.778	0,1
2017	10.000	72	8.814	0,5
2018	12.500	118	8.905	0,8
2019	15.000	170	9.017	1,3
2020	17.500	230	9.189	1,8
2021	20.000	296	9.376	2,5
2022	22.500	370	9.578	3,2
2023	25.000	452	9.792	4,0
2024	27.500	542	10.019	5,0
2025	30.000	640	10.257	6,1

Infine la RT afferma che, per quanto riguarda il Trattamento di fine servizio/rapporto dovuto per i decessi dei dipendenti pubblici in corso di rapporto di lavoro, è stata

ipotizzata l'invarianza degli oneri in quanto il trattamento sarebbe comunque erogato ai parenti o agli eredi legittimi.

Diritti successori (comma 21)

La RT afferma che la disposizione prefigura effetti negativi di trascurabile entità derivanti dal mancato introito dell'imposta di successione, in considerazione del fatto che per i trasferimenti a coniugi e parenti in linea retta si applica l'aliquota del 4% con una franchigia pari a 1 milione di euro.

Scioglimento dell'unione civile (commi 22-27)

La RT afferma che la disposizione comporta un effetto di maggior gettito, non quantificabile, in applicazione della vigente disciplina del contributo unificato in sede giudiziaria.

Delega al Governo per la regolamentazione delle unioni civili (commi 28-31)

La RT ritiene che le amministrazioni coinvolte potranno fronteggiare gli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che le quantificazioni riportate nella relazione tecnica appaiono coerenti rispetto ai parametri e alle ipotesi adottate dalla medesima relazione.

In merito a tali ipotesi si evidenzia peraltro l'opportunità di acquisire ulteriori elementi al fine di suffragarne la prudenzialità. In particolare, si evidenziano i seguenti aspetti.

Relativamente alla platea delle coppie interessate, la RT considera un numero di coppie crescente nel tempo fino a raggiungere, a regime, una stima di 67.000 coppie nel 2025. In proposito si evidenzia che non si dispone di dati di raffronto rispetto alla predetta ipotesi. Sarebbe peraltro utile che fossero esplicitati gli elementi alla base della distribuzione ipotizzata (n. 16.750 coppie nel 2016, n. 22.333 coppie nel 2017, 27.917 nel 2018, ecc. fino a raggiungere n. 67.000 coppie nel 2025).

Andrebbe altresì chiarito se la valutazione del Governo incorpori l'ipotesi di una stabilizzazione della platea oltre il decennio.

Inoltre, con specifico riferimento alla platea ipotizzata ai fini del calcolo dei maggiori oneri previdenziali e alla relativa distribuzione su base annua (da un numero di 7.500 coppie nel 2016 a 30.000 coppie nel 2025), la RT richiama fattori di carattere demografico e socio-

culturale. Anche in questo caso appare utile che siano esplicitati gli specifici parametri nonché le ipotesi (riferite, tra l'altro, alla distribuzione anagrafica e al rischio di premorienza) alla base dello sviluppo temporale indicato e dell'entità della platea complessiva presa a riferimento ai fini delle stime. Infine, sempre nel quadro delle valutazioni di prudenzialità, anche per la predetta platea occorrerebbe acquisire la valutazione del Governo riguardo alla possibile proiezione oltre il periodo considerato al fine di verificare gli eventuali riflessi sull'onere a regime.

Con specifico riferimento agli effetti fiscali, andrebbe altresì chiarito se sussista la possibilità di una estensione ai soggetti interessati dalle disposizioni in esame di ulteriori benefici, connessi alla detraibilità degli oneri sostenuti per la persona a carico (ad esempio le spese mediche), tenuto conto che la RT fa esclusivo riferimento alla detrazione per coniuge a carico.

Con riferimento all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, ferme restando le considerazioni sopra esposte circa la numerosità della platea considerata, la quantificazione appare congrua rispetto ai parametri e alle ipotesi fissate nella RT.

La quantificazione appare infatti prudenziale in quanto ipotizza già dal primo anno di applicazione l'intera platea di 67.000 coppie.

In merito agli effetti dei diritti successori, si prende atto di quanto affermato dalla RT, secondo cui i relativi effetti di gettito risulterebbero di trascurabile entità.

Infine, in relazione a quanto disposto dal comma 20, andrebbe chiarito se possano definirsi di trascurabile entità anche gli eventuali effetti relativi alle rendite che l'INAIL corrisponde ai superstiti del lavoratore assicurato in caso di morte dovuta a infortunio (D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, art. 85), tenuto conto che, in base alla richiamata normativa, la percentuale stabilita in favore del coniuge supera quelle previste per gli altri superstiti.

ARTICOLO 1, commi da 36 a 65

Convivenze di fatto

Le norme recano la disciplina relativa alla convivenza di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (comma 36). Le disposizioni prevedono, tra l'altro:

- l'estensione ai conviventi di fatto dei diritti spettanti al coniuge in base all'ordinamento penitenziario, in ambito sanitario e alla possibilità di designare il *partner* come rappresentante per l'assunzione di decisioni in materia di salute o, in caso di morte, per le scelte relative alla donazione di organi e alle modalità delle esequie (commi 38-41);
- il riconoscimento ai conviventi di alcuni diritti inerenti alla casa di abitazione e all'attività di impresa (commi 42-46);
- l'ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (commi 47 e 48);
- l'applicazione, in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, dei medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49);
- la stipula di un contratto di convivenza in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico notarile. Il notaio trasmette copia dell'atto al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe. Il contratto può prevedere il regime patrimoniale scelto e le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo (commi 50-53);
- le cause di nullità e di risoluzione del contratto di convivenza (commi 57-63);
- l'applicazione ai contratti di convivenza della legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima (comma 65).

La **relazione tecnica** afferma quanto segue:

- l'estensione ai conviventi dei diritti concernenti la cura e l'assistenza reciproca, compresi i casi previsti dall'ordinamento penitenziario e gli altri casi contemplati dalla legge, non determinano effetti di natura finanziaria;
- l'estensione al convivente superstite del diritto di abitazione e di subentro nel contratto di locazione della casa di comune residenza, nonché l'inserimento del convivente nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, non determina alcun effetto di carattere finanziario;
- l'introduzione del diritto del convivente, ove ricorrano i presupposti, a ricevere quanto necessario al mantenimento, non determina alcun effetto di carattere finanziario a carico della finanza pubblica;
- il riconoscimento al convivente di fatto, della partecipazione agli utili nell'esercizio di attività d'impresa, non determina alcun effetto di carattere finanziario a carico della finanza pubblica;

- il risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza non determina alcun effetto di carattere finanziario a carico della finanza pubblica;
- la disciplina attraverso forme contrattuali dei rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune non determina effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 1, commi 66 e 67

Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia

Le norme prevedono, al comma 66, che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 35 dell'articolo 1, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il successivo comma 67 dispone che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provveda al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11 a 20 del presente articolo e riferisca in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di

verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 66, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi del successivo comma 68, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 67. Infine, ai sensi del comma 69 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, il comma 66 dell'articolo 1 individua l'integrale copertura finanziaria degli oneri del provvedimento – valutati, in misura crescente di anno in anno, in 3,7 milioni di euro per il 2016 sino ad un importo di 22,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 – nel concorrente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2016-2018.

Con riferimento alla quota parte degli oneri imputati al Fondo per interventi strutturali di politica economica, nel prendere atto delle delucidazioni già fornite in tal senso dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, appare tuttavia opportuno acquisire una conferma – se non altro in ragione della proiezione temporale degli oneri medesimi - circa il fatto che il predetto Fondo rechi le necessarie disponibilità e che il suo utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Con riferimento, invece, alla quota parte degli oneri imputati al Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, si fa presente che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.

Per quel che concerne, infine, la clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 67, si segnala che la sua attivazione, nel caso di eventuale scostamento degli oneri rispetto alle previsioni, viene imputata alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*),

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sul punto, appare opportuno che il Governo assicuri che l'eventuale attivazione della predetta clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.